



Regione Lombardia




Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



CORNA PELIZZOLI ROTA s.r.l.
Società di Ingegneria

Sede: Via Comidoni n. 27 - 24124 Bergamo
C.F. e P.IVA: 0345500167 - N.REA: BG-0380191
Tel. 035 4175299
<http://www.studiotecnogeo.it>

Dott. Geol. Luigi Corna
Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia n. 765
Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo n. 2894
Dott. Geol. Matteo Rota
Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia n. 1230

I tecnici incaricati:

Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800



Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto all'ENTECA al n. 1653



Elaborato n.:

07

Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Revisione n.:

01

Data:

Aprile 2024

Scala:

--:-----



INDICE

Articolo 1.DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Articolo 3.DEFINIZIONI.....	4
Articolo 4.COMPETENZE DEL COMUNE	7
Articolo 5.VIGILANZA E CONTROLLO	7
Articolo 6.CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	7
Articolo 7.VALORI LIMITE DI EMISSIONE.....	8
Articolo 8.VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ASSOLUTA.....	8
Articolo 9.VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE	9
Articolo 10.VALORI LIMITE DI ATTENZIONE	10
Articolo 11.VALORI LIMITE DI QUALITÀ.....	10
Articolo 12.FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - STRADE	10
Articolo 13.FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - FERROVIE	12
Articolo 14.FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - AEROPORTO.....	13
Articolo 15.PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	14
Articolo 16.PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14
Articolo 17.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	16
Articolo 18.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – ESCLUSIONI	17
Articolo 19.CONSUMAZIONI ALIMENTI E BEVANDE IN AREE ALL'APERTO PUBBLICHE E PRIVATE	18
Articolo 20.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	18
Articolo 21.REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	19
Articolo 22.RILASCIO DI AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA.....	19
Articolo 23.ATTIVITÀ TEMPORANEE	21
Articolo 24.MANIFESTAZIONI RELIGIOSE - CAMPANE.....	26
Articolo 25.CONTROLLI.....	26
Articolo 26.ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	26
Articolo 27.SANZIONI	27
Articolo 28.AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	27
Articolo 29.AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.....	27



ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) del territorio comunale di Seriate viene redatto in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.

Il Piano di Zonizzazione Acustica è finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini.

2. Il presente Regolamento si applica al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura, esterne o interne agli edifici e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali, ricreative ed assimilabili od all'utilizzo di macchinari ed impianti, compreso il rumore prodotto dal traffico veicolare nelle sue diverse forme.

3. Il presente Regolamento non si applica alle sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno, in quanto in tali casi risultano soggette alla specifica normativa relativa alla valutazione del rischio rumore del D. Lgs. 81/2008.

4. Sono abolite, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le norme in materia di inquinamento acustico emanate anteriormente dall'Amministrazione Comunale di Seriate e quelle che risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico.

5. La vigilanza al rispetto delle norme del presente Regolamento e di tutte quelle in materia di tutela dall'inquinamento acustico, è in capo all'Amministrazione Comunale, mediante gli uffici comunali preposti e con il supporto operativo dell'A.R.P.A. competente per territorio.

ARTICOLO 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La normativa di riferimento in materia di tutela dall'inquinamento acustico è la seguente:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro in materia di inquinamento acustico" ed i relativi decreti applicativi, che stabiliscono, fra l'altro, le competenze delle pubbliche amministrazioni, i valori limite del rumore, le definizioni tecniche, gli obblighi relativamente ai piani di risanamento acustici, le tecniche di rilevamento, i requisiti acustici degli edifici, le disposizioni in materia di impatto e clima acustico; la legge è stata successivamente modificata con il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";
- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in relazione alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;



- la Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e relative deliberazioni della Giunta Regionale, che danno disposizioni e indicazioni tecniche in merito ai piani di risanamento, alla redazione della classificazione acustica del territorio comunale e della documentazione previsionale di impatto e di clima acustico;
- la Delibera della Giunta Regionale del 16 novembre 2001 n. 6906, relativa ai criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese, da presentarsi ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- le Delibere della Giunta Regionale del 02 luglio 2002 n. 9776 e del 10 febbraio 2010vn. 11349, relative ai criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- le Delibere della Giunta Regionale del 8 marzo 2002 n. 8313, del 10 gennaio 2014 n. 1217, del 4 dicembre 2017 n. 7477 e del 14 dicembre 2020 n. 4025, relative ai criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

1) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi nell'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualunque deterioramento qualitativo dell'ambiente.

2) Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

3) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

4) Sorgente sonora

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

5) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.

6) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.



7) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non definite sorgenti fisse.

8) Tempo a lungo termine - TL

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

9) Tempo di riferimento - TR

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.

10) Tempo di osservazione - TO

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

11) Tempo di misura - TM

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

12) Livello di pressione sonora - Lp

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p(t)/ p_0)^2 \text{ [dB]}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

13) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) - $L_{Aeq,T}$

$L_{eq}(A),T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva (A) nell'intervallo di tempo T considerato. È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log [1/T \int_0^T (p_A(t)/ p_0)^2 dt] \text{ [dB (A)]}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione.

14) Livello percentile - LN

È il livello di pressione sonora che è superato per il N percento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L90 rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di misura). Può essere riferito a livelli ponderati secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); in tal caso l'unità di misura è il dB(A).

15) Livello di rumore ambientale - LA

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. Non deve contenere eventi sonori atipici.



16) Livello di rumore residuo - LR

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. Non deve contenere eventi sonori atipici.

17) Livello differenziale di rumore - LD

È la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR):

$$L_D = L_A - L_R$$

18) Livello di valutazione del rumore aeroportuale- LVA

È il parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. 31 ottobre 1997.

19) Rumore con componenti impulsive - KI

Emissione sonora nella quale siano evidenziabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16 marzo 1998.

20) Rumori con componenti tonali - KT

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava, che siano rilevabili secondo le modalità definite nell'Allegato B del D.M. 16 marzo 1998.

21) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. I rilevamenti e le verifiche sono da effettuarsi in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

22) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, differenza tra i livelli equivalenti di rumore ambientale e residuo.

23) Valori di attenzione

Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica.

24) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

25) Impianto a ciclo produttivo continuo

Impianto del quale non sia possibile interrompere l'attività, per non provocare danni all'impianto stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto, o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ovvero impianto il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

26) Impianto a ciclo produttivo continuo esistente

Impianto a ciclo produttivo continuo in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19 marzo 1997.



ARTICOLO 4. COMPETENZE DEL COMUNE

1. Sono di competenza del Comune di Seriate, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447:

- la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- l'adozione di piani di risanamento, ove necessario ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme.

ARTICOLO 5. VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico per attività che riguardano il solo territorio comunale sono svolte dal Comune, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA LOMBARDIA) o altro soggetto competente in acustica così come previsto dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dalla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, nonché dalla Deliberazione Giunta Regionale 17 maggio 2006 n. 8/2651.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo diretto sul rispetto delle prescrizioni formulate nelle autorizzazioni o nelle ordinanze comunali (emanate in via generale o specifica), nonché sul rispetto delle condizioni autocertificate dai titolari delle attività che possono generare rumore, spettano al Comune, che le svolge tramite il personale della Polizia Locale e del Servizio Ambiente, con il supporto dell'ARPA. Qualora l'ARPA non possa fornire il servizio richiesto in tempo utile, il Comune potrà avvalersi di un laboratorio privato accreditato.

ARTICOLO 6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Seriate, conformemente a quanto disposto dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive integrazioni e modificazioni e come riportato nella planimetria allegati al presente regolamento, viene suddiviso in zone acustiche omogenee in base alla partizione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997:



Classe I - Aree particolarmente protette;

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;

Classe III - Aree di tipo misto;

Classe IV - Aree di intensa attività umana;

Classe V - Aree prevalentemente industriali;

Classe VI - Aree esclusivamente industriali.

2. A ciascuna classe acustica competono i limiti di emissione, immissione, valori di attenzione e di qualità definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

3. Le successive modifiche delle destinazioni urbanistiche o del sistema viabilistico e infrastrutturale dovranno essere compatibili con il presente regolamento o dovranno modificarne le previsioni, avendo cura di ricomporre un quadro normativo coerente, finalizzato alla tutela della salute e della qualità della vita.

4. Nella redazione del Piano di Governo del Territorio, di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

ARTICOLO 7. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1. Il valore limite di emissione della singola sorgente sonora espresso in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (Leq(A)).

2. Le verifiche sono da effettuarsi in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

3. I valori limite di emissione della singola sorgente sonora, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportata:

Valori limite di emissione (Tabella B del D. P.C. M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

ARTICOLO 8. VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ASSOLUTA

1. I valori limite assoluti di immissione sono espressi in termini di livello di rumore ambientale (LA) riferito all'intero tempo di riferimento (TR) diurno o notturno.

2. Le misurazioni per le verifiche sono da effettuarsi in prossimità dei ricettori.



3. I valori limite assoluti di immissione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportata:

Valori limite di immissione assoluta (Tabella C del D. P.C. M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

ARTICOLO 9. VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

1. I valori limite di immissione differenziale sono espressi in termini di livello differenziale di rumore (LD) e applicato esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi. Le misure devono essere eseguite secondo le modalità del D.M. 16 marzo 1998 e la verifica deve essere riferita al tempo di misura (TM).

2. I valori del limite di immissione differenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 sono pari a:

- 5 dB, per il periodo diurno (6:00 – 22:00);
- 3 dB, nel periodo notturno (22:00 – 6:00).

3. Sempre ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, i valori limiti differenziali non si applicano:

a) se valgono entrambe le seguenti condizioni, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno;
- il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.

b) nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);

c) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

e) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996 i limiti di immissione differenziale non si applicano al rumore prodotto dagli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione per la classe acustica in cui ricadono.



5. Ai fini dell'esclusione dall'applicazione dei limiti differenziali di cui al comma precedente, i titolari degli impianti a ciclo produttivo continuo producono idonea documentazione dimostrante il possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 dicembre 1996 per detti impianti.

ARTICOLO 10. VALORI LIMITE DI ATTENZIONE

1. I valori di attenzione sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (TL), e sono pari a:

- se riferiti ad 1 ora, ai valori limite immissione assoluta, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno;
- se riferiti ai tempi di riferimento (TR) diurno e notturno, ai valori limite immissione assoluta.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, ed aeroportuali.

ARTICOLO 11. VALORI LIMITE DI QUALITÀ

1. I valori di qualità sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}), distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riportata:

Valori di qualità (Tabella D del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

ARTICOLO 12. FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - STRADE

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Seriate.

2. La Zonizzazione Acustica comunale individua ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, le fasce di pertinenza acustica stradale, basate sulle caratteristiche delle infrastrutture stesse e sulla classificazione del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, i limiti del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 si applicano esclusivamente al rumore prodotto dal traffico veicolare.



4. Al di fuori delle fasce di pertinenza, il rumore prodotto dal traffico veicolare concorre al rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti attive, pertanto deve rispettare i limiti di immissione assoluta della classe acustica in cui ricade la verifica.

5. I valori limite di immissione assoluta per le singole infrastrutture stradali sono di seguito riportati: una tabella definisce l'ampiezza delle fasce e i limiti di immissione per le strade di nuova realizzazione, mentre l'altra definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza stradale e i limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti e assimilabili ai sensi del comma 1 lettera b) del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

Valori limite di immissione nuove strade (Tabella 1 del D.P.R. 30.03.2004 n. 142)

Tipo di strada	Fascia di pertinenza	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo		Altri ricettori	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
		Autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria a carreggiate separate	Unica (250 m)	50	40
Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Unica (150 m)	50	40	65	55
Urbana di scorrimento	Unica (100 m)	50	40	65	55
Urbana di quartiere	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			
Locale	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			

Valori limite di immissione strade esistenti (Tabella 2 D.P.R. 30.03.2004 n. 142)

Tipo di strada	Fascia di pertinenza	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo		Altri ricettori	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
		Autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria a carreggiate separate	Fascia A (100 m)	50	40
	Fascia B (150 m)	65	55		
Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Fascia A (100 m)	50	40	70	60
	Fascia B (50 m)			65	55
Urbana di scorrimento a carreggiate separate	Unica (100 m)	50	40	70	60
Urbana di scorrimento a carreggiate non separate	Unica (100 m)	50	40	65	55
Urbana di quartiere	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			
Locale	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			

6. Qualora i limiti esterni non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, misurati all'interno degli edifici, al centro della stanza all'altezza di 1,5 m dal pavimento, a finestre chiuse:

- 35 dB(A) Leq notturno di ospedali e, case di riposo, case di cura;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

*** **



7. Ai lati delle strade caratterizzate da intenso traffico veicolare sono individuate fasce “cuscinetto”, secondo le indicazioni del punto 2.1 della D.G.R. 9776/02, idoneamente classificate secondo le classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Qualora il fabbricato principale di un lotto ricada parzialmente all'interno della fascia cuscinetto, ne assume la medesima classificazione acustica se più del 50% della sua superficie ricade all'interno della fascia cuscinetto stessa; in caso contrario assume la classificazione della zona acustica immediatamente adiacente, all'interno della quale ricade l'altra parte del fabbricato.

Le pertinenze, edificate e non edificate, del fabbricato principale inserito a cavallo di un limite di zona tra fasce cuscinetto, mantengono la classificazione indicata nella tavola di azzonamento della classificazione acustica.

ARTICOLO 13. FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - FERROVIE

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Seriate.

2. La Zonizzazione Acustica comunale individua ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, le fasce di pertinenza acustica ferroviaria, basate sulle caratteristiche delle infrastrutture stesse. Le fasce di pertinenza acustica sono così determinate a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato dell'infrastruttura.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, i limiti del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 si applicano esclusivamente al rumore prodotto dal traffico ferroviario.

4. Al di fuori delle fasce di pertinenza, il rumore prodotto dal traffico ferroviario concorre al rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti attive, pertanto deve rispettare i limiti di immissione assoluta della classe acustica in cui ricade la verifica.

5. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

6. I valori limite di immissione assoluta per le singole infrastrutture ferroviarie sono di seguito riportati: una tabella definisce l'ampiezza delle fasce e i limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, mentre l'altra tabella definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza stradale e i limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiori a 200 km/h.

Valori limite di immissione relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h (D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459)

Tempi di riferimento		
Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	
50	40	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo
70	60	Altri ricettori in parte A della fascia
65	55	Altri ricettori in parte B della fascia



Valori limite di immissione relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiori a 200 km/h (D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459)

Tempi di riferimento		
Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	
50	40	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo
65	55	Altri ricettori

7. Qualora i limiti esterni non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, misurati all'interno degli edifici, al centro della stanza all'altezza di 1,5 m dal pavimento, a finestre chiuse:

- 35 dB(A) Leq notturno di ospedali e, case di riposo, case di cura;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

ARTICOLO 14. FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - AEROPORTO

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla parte dell'aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio, ricadente nel territorio del Comune di Seriate.
2. La Zonizzazione Acustica comunale recepisce le aree di rispetto definite all'art. 6 comma 1 del D.M. 31 ottobre 1997, individuate su proposta della commissione aeroportuale.
3. All'interno delle aree di rispetto, i limiti del D.M. 31 ottobre 1997 si applicano esclusivamente al rumore prodotto dalle attività aeroportuali.
4. I valori limite per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali nelle aree di rispetto, come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono:
 - zona A: l'indice LVA (indice di valutazione del rumore aeroportuale) non può superare il valore di 65 dB(A);
 - zona B: l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);
 - zona C: l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A).
5. Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).
6. Il Valore di LVA viene misurato secondo le disposizioni di cui all'allegato A al D.M. 31 ottobre 1997.



ARTICOLO 15. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Comune adotta un piano di risanamento acustico:

- a) in caso di superamento dei valori di attenzione;
- b) qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB.

2. Il Comune può adottare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, un piano di risanamento acustico al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.

3. I piani di risanamento acustico sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

4. I contenuti, i criteri di redazione e le modalità di attuazione dei piani di risanamento acustico sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 1 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.

5. Il piano di risanamento acustico comunale dovrà stabilire le priorità di intervento tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione, riferiti a ciascuna delle sorgenti sonore considerate:

- a) l'entità dei livelli di inquinamento acustico prodotto;
- b) la quantità di popolazione interessata;
- c) la stima dei benefici ottenibili a seguito degli interventi di risanamento concretamente attuabili.

6. Il piano di risanamento acustico comunale stabilirà tempi e modalità di attuazione dei singoli interventi tenendo conto:

- a) delle priorità stabilite in base ai criteri di cui al comma precedente;
- b) dei mezzi economici e materiali necessari al completamento degli interventi;
- c) delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche della possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

ARTICOLO 16. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Le imprese e i titolari di sorgenti ubicate sul territorio del Comune di Seriate, o le cui emissioni sonore siano rilevabili nel territorio del Comune di Seriate, sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

2. I soggetti definiti al comma precedente, qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico redatto da tecnico competente in acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti



in Acustica (ENTECA), in conformità ai criteri dell'articolo 10 comma 2 Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 e ai criteri della D.G.R. 16 novembre 2001 n. 7/6906.

3. Il Comune procede, secondo le modalità stabilite dell'articolo 10 comma 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13, alla verifica del piano di risanamento acustico presentato, formulando, qualora lo ritenga necessario, prescrizioni relative a:

- a) ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti;
- b) tempi di esecuzione degli stessi;
- c) svolgimento di rilievi fonometrici di verifica, da svolgersi dopo il completamento del piano ovvero in fasi intermedie, che dimostrino i risultati della bonifica dell'attività o di specifiche sorgenti.

4. L'Amministrazione Comunale provvede ad approvare il Piano di risanamento acustico, di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

5. L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso conseguito, a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento:

- entro ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti;
- entro trenta mesi per le altre sorgenti.

Per casi di gravi situazioni di inquinamento acustico, il Comune, sentito il parere dell'ARPA territorialmente competente, può prescrivere tempi di adeguamento più brevi di quelli previsti in progetto.

Gli interventi di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto della articolazione complessiva del piano di risanamento e di una adeguata ripartizione temporale dell'impegno finanziario richiesto per il suo completamento.

Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale limitatamente a sorgenti sonore operanti nel periodo diurno.

Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati, previo parere della competente ARPA, anche in deroga al Regolamento Edilizio.



ARTICOLO 17. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, le domande per la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali e qualsunque titolo abilitativo alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture o all'esercizio di attività produttive sono soggetti alla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico.
2. Ai medesimi obblighi sono sottoposte le domande e notifiche relative alla modifica degli impianti, infrastrutture o cicli lavorativi delle attività produttive.
3. Sono tenuti a predisporre idonea documentazione di impatto acustico i soggetti, pubblici o privati, titolari di progetti relativi alla realizzazione, modifica e/o potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, elisuperfici ed eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane principali), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, installati in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali sono presenti locali destinati ad abitazione e che durante lo svolgimento delle loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
 - utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti o bevande, per l'aspirazione, la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione e che funzionino anche in periodo notturno;
 - utilizzo di impianti di diffusione sonora o svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - utilizzo di spazi all'aperto;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
4. Nel caso di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime la valutazione di impatto acustico deve tenere conto, in fase di progettazione, delle pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore.
5. I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Il parere di competenza il Comune tiene conto degli elaborati relativi all'impatto acustico.
6. La documentazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta ai sensi della D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di



previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” successive modifiche ed integrazioni, e predisposta da tecnico competente in acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECNICI Competenti in Acustica (ENTECA).

ARTICOLO 18. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B previsto dall'art.4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari nel caso le suddette attività utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nell'Allegato B previsto dall'art. 4 del DPR 227/2011, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

ALLEGATO B (D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227)

1. Attività alberghiera.	24. Estetica.
2. Attività agro-turistica.	25. Centro massaggi e solarium.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	26. Piercing e tatuaggi.
4. Attività ricreative.	27. Laboratori veterinari.
5. Attività turistica.	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
7. Attività culturale.	31. Lavanderie e stirerie.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
9. Palestre.	33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
10. Stabilimenti balneari.	34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
11. Agenzie di viaggio.	35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
12. Sale da gioco.	36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
13. Attività di supporto alle imprese.	37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
14. Call center.	38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
15. Attività di intermediazione monetaria.	39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	42. Liuteria.
19. Attività di informatica – software.	43. Laboratori di restauro artistico.
20. Attività di informatica – house.	44. Riparazione di beni di consumo.
21. Attività di informatica – internet point.	45. Ottici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	46. Fotografi.
23. Istituti di bellezza.	47. Grafici.



ARTICOLO 19. CONSUMAZIONI ALIMENTI E BEVANDE IN AREE ALL'APERTO PUBBLICHE E PRIVATE

1. Al fine di tutelare l'interesse pubblico della sicurezza e della salute, alle attività di cui alle categorie da 1 a 8 indicate nell'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico, è consentito l'utilizzo di spazi all'aperto o dehors, pubblici o privati, di cui hanno la disponibilità o la concessione, nella fascia oraria notturna, limitatamente dalle ore 22 alle ore 24.

2. Il titolare della gestione degli esercizi sopra indicati comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la sicurezza urbana e l'interesse pubblico di rispetto delle occupazioni e del riposo delle persone e pertanto, fatte salve particolari prescrizioni contenute nei provvedimenti o contratti concessori delle aree pubbliche o private, è fatto:

- assoluto divieto di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,
- obbligo di vigilare ed intervenire al fine di evitare possibili situazioni di disturbo alla quiete pubblica ed il superamento dei limiti acustici di zona generati dal comportamento degli avventori (schiamazzi, intralcio alla viabilità o parcheggio di veicoli in corrispondenza del locale fuori dagli spazi consentiti, ecc.);

Inoltre, dopo l'orario indicato al comma 1 del presente articolo, ai titolari della gestione degli esercizi, è fatto:

- obbligo di invitare gli avventori a liberare le aree pertinenziali esterne;
- divieto di conferire rifiuti e vetri nei contenitori esterni all'esercizio o su aree all'aperto limitrofe;
- divieto di produrre rumori che provochino disturbo alla quiete pubblica ad esempio causati dalla rimozione di tavoli e sedie, pulizie ecc.

ARTICOLO 20. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono soggette alla valutazione previsione di clima acustico le domande per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. La documentazione previsionale di clima acustico deve essere redatta ai sensi della D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di



previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” successive modifiche ed integrazioni, e predisposta da tecnico competente in acustica iscritto nell’Elenco Nazionale dei TECNICI Competenti in Acustica (ENTECA).

ARTICOLO 21. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Le richieste di Permesso a Costruire o di titoli equipollenti relative a nuove costruzioni e a interventi sul patrimonio edilizio esistente delle seguenti categorie:

- residenze e assimilabili
- uffici ed assimilabili
- alberghi, pensioni ed assimilabili
- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
- edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

devono essere corredati di idonea documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 7 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13.

ARTICOLO 22. RILASCIO DI AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA

1. Nei casi per i quali il soggetto richiedente è tenuto a redigere la documentazione valutazione previsionale di impatto acustico o clima acustico, il Servizio comunale competente al rilascio dell’atto finale acquisisce il parere di ARPA prima del rilascio di autorizzazioni o permessi, fatta salva la possibilità, dove la normativa vigente lo permette, che venga presentata una Dichiarazione sostitutiva in atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il rispetto dei valori limite previsti per la zona ove è ubicato l’immobile o l’attività.

2. Il rilascio del certificato di agibilità o di altre autorizzazioni o permessi, è subordinato all’accertamento della conformità delle opere e degli impianti a quanto previsto nella documentazione relativa all’impatto acustico o alla valutazione previsionale del clima acustico presentata, mediante relazione di verifica conclusiva a firma di tecnico abilitato in acustica.

3. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:

- residenze e assimilabili
- uffici ed assimilabili
- alberghi, pensioni ed assimilabili
- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili



- edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Nei casi di attività soggette unicamente a presentazione di Dichiarazioni o segnalazioni certificate di Inizio Attività, il competente Servizio comunale competente provvede all'acquisizione del parere dell'ARPA per l'emissione di eventuali provvedimenti restrittivi.

5. Le autorizzazioni relative all'esercizio di attività che comportano la diffusione sonora all'aperto, per quanto quest'ultima sia compatibile con la classificazione acustica della zona, devono prevedere gli stessi limiti d'orario previsti per le attività corrispondenti indicate nella Tabella 1, qualora nel raggio di 200 metri dalla fonte sonora siano presenti delle abitazioni.



ARTICOLO 23. ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività (lavori, manifestazioni o spettacoli), organizzata da un soggetto pubblico o privato (anche non a scopo di lucro, comprese le associazioni), contraddistinta da:

- una durata per periodi di tempo limitati, a seconda della tipologia di attività;
- ubicazioni variabili nel corso della propria durata;
- utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti caratterizzati da emissioni sonore che, per loro natura, possono determinare il superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

2. Rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a) cantieri edili, stradali, ferroviari e relative manutenzioni;
- b) manifestazioni sportive effettuate al di fuori degli impianti ad esse dedicati;
- c) manifestazioni e intrattenimenti musicali;
- d) feste popolari, patronali (compresi spettacoli pirotecnici) o politiche;
- e) luna park e circhi;
- f) spettacoli temporanei o mobili o comunque all'aperto;
- g) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli;
- h) altre attività di carattere temporaneo, diverse da quelle sopra indicate.

3. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. La deroga è autorizzata in via generale o su specifica domanda.

4. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata, tramite apposita procedura sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Seriate, al Servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione principale contestualmente all'istanza per il rilascio di quest'ultima (es: concessione di suolo pubblico, autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante, cantieri, ecc).

5. Il Servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione in deroga è quello preposto alla tutela dell'ambiente. Nel caso di cantieri edili l'autorizzazione in deroga terrà conto di quanto riportato nelle "Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri" redatte da ARPA nel settembre 2022."

6. Il Servizio comunale competente potrà autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica. L'autorizzazione può contenere prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare al perimetro dell'area in cui si svolge l'attività ovvero presso le abitazioni maggiormente esposte;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività;



- c) accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
 - d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.
7. Il Comune di Seriate nel Piano di Zonizzazione Acustica ha individuato le are comunali entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività a carattere temporaneo in deroga ai limiti di emissione ed immissione assoluta e differenziale.
8. Agli eventi temporanei autorizzati non si applicano i valori limite di legge di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, né i fattori correttivi previsti dal D.M. 16 marzo 1998.

*** **

9. Il Comune di Seriate può concedere la possibilità di derogare ai limiti di rumore stabiliti per ciascuna zona del Piano di Zonizzazione Acustica in caso di attività a carattere temporaneo o di attività aperte al pubblico, a determinate condizioni. La deroga è autorizzata in via generale o su specifica domanda.
10. L'autorizzazione di deroga in via generale è prevista per quelle attività della Tabella 1 con i limiti massimi di immissione in deroga definiti nella seconda colonna della Tabella 1, nei giorni e negli orari definiti sempre nella Tabella 1. La comunicazione avviene tramite apposita procedura sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Seriate.
11. Le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale non sono sottoposte all'autorizzazione di deroga. In questo caso il Servizio comunale che organizza l'evento stabilisce condizioni di svolgimento corrispondenti a quanto stabilito per manifestazioni similari di cui alla Tabella 1.
12. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Seriate, le manutenzioni del verde pubblico e qualsiasi altro tipo di servizio e attività appaltati dal Comune non sono sottoposte alla richiesta di autorizzazione di deroga. In questo caso la ditta appaltatrice deve utilizzare apparecchiature marcate CE, mettere in atto gli accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di evitare episodi di inquinamento acustico.
13. Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantiere non pubblici di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria indicata nella Tabella 1 e le cui immissioni sonore in facciata ai recettori esposti non superino il limite di 70dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16 marzo 1998.
14. Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza.



15. Per le attività relative a cantieri edili, stradali, ferroviari e relative manutenzioni di cui alla Tabella 1, limitatamente alle sole lavorazioni necessarie per motivi di interesse pubblico, con autorizzazione è ammessa la deroga agli orari indicati in Tabella 1.

*** **

16. La richiesta di autorizzazione in deroga con specifica domanda dovrà essere presentata al Servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione principale contestualmente all'istanza per il rilascio di quest'ultima (es: concessione di suolo pubblico, autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante, cantieri, ecc).

17. La richiesta autorizzazione in deroga dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività che si intende svolgere come da apposita procedura sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Seriate. La richiesta di deroga dovrà indicare:

- dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
- descrizione sintetica dell'attività, durata ed articolazione temporale prevista;
- elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, corredato dei dati relativi ai livelli sonori prodotti dalle principali sorgenti sonore;
- planimetria con individuazione dell'area interessata e della dislocazione delle principali sorgenti sonore;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

18. L'autorizzazione in deroga su domanda, con le relative prescrizioni, è unita o integrata all'autorizzazione principale, se prevista, ed è rilasciata nei termini previsti per quest'ultima.

Nel caso di esclusiva competenza del Servizio comunale preposto alla tutela dell'ambiente, l'autorizzazione in deroga è rilasciata o espressamente negata entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

19. Per i casi di particolare complessità, il Comune può chiedere il parere dell'ARPA, informandone il richiedente entro i termini previsti per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, informandolo del relativo pagamento che dovrà essere effettuato direttamente all'ARPA. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è protratto sino all'acquisizione del parere dell'ARPA, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il parere non pervenga, la decisione è rimessa al Servizio comunale preposto alla tutela dell'ambiente.

20. I termini sopra indicati si interrompono in caso risulti necessario richiedere integrazioni alla documentazione tecnica allegata all'istanza e riprendono una volta ricevuto quanto richiesto.

21. Il Comune ha facoltà di negare la deroga in caso di svolgimento contemporaneo o consecutivo di più attività o manifestazioni, soprattutto in zone che necessitano particolare tutela, tra cui le zone di Classe II o ad esse prossime.



L'autorizzazione di deroga può non essere rilasciata qualora l'attività o la manifestazione possa influire sul regolare svolgimento di attività di scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e case di riposo.

22. Rimane facoltà del Comune la sospensione delle attività autorizzate che si rivelano particolarmente rumorose o di più attività svolte contemporaneamente, ovvero formulare prescrizioni, anche diverse da quelle stabilite nella Tabella 1, in termini di orari o di limiti di rumore.

23. E' facoltà del Comune prevedere, sia in caso di deroga in via generale che su domanda, limiti di orario più restrittivi rispetto a quelli indicati in Tabella 1, specie in caso di attività particolarmente rumorose o di più attività svolte contemporaneamente.

24. Per attività diverse da quelle elencate nella Tabella 1, gli orari sono stabiliti volta per volta in ragione del tipo di attività, del luogo in cui deve essere esercitata e del valore massimo di immissione di rumore previsto ed in analogia con attività similari.

25. Le attività soggette ad autorizzazione in deroga devono comunque far uso di macchinari, attrezzature e impianti conformi alle direttive comunitarie in materia di potenza acustica prodotta ed essere provviste del relativo marchio CE.

26. Per ogni sito in cui vengono svolti eventi di manifestazioni e spettacoli che non rispettano i valori limite vigenti per le sorgenti sonore sono autorizzabili in deroga 2 eventi a settimana entro il numero massimo di 20 eventi in un anno solare.

27. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti rispetto agli orari di inizio e fine degli eventi indicati negli atti autorizzativi.

28. Al di fuori delle situazioni autorizzate con le modalità di cui sopra, qualsiasi attività non deve superare i limiti di rumorosità previsti per la zona interessata.

Le attività temporanee che producono emissioni di rumore superiori ai limiti di zona previsti e sono prive di autorizzazione alla deroga dagli stessi, ovvero che non rispettano le condizioni riportate nell'autorizzazione alla deroga, rilasciata in modo specifico o in via generale, sono sanzionate dal Comune secondo quanto previsto dall'art.28 e sono intimati a prendere immediati provvedimenti al fine di rispettare quanto prescritto. In caso di inottemperanza, le attività sono sospese con ordinanza.



Tabella 1: Elenco non esaustivo di attività a carattere temporaneo e delle deroghe

Attività	Orari e giorni consentiti per la deroga dei limiti	Limite massimo di immissione in deroga in via generale	Limite massimo di immissione in deroga autorizzata
Cantieri edili, stradali, ferroviari e relative manutenzioni	Per i cantieri nel centro abitato: dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30, nei soli giorni feriali ed il sabato mattina Per i cantieri al di fuori del centro abitato: dalle 6.30 alle 19.30, nei soli giorni feriali ed il sabato mattina L'uso di macchinari molto rumorosi (es: martelli pneumatici, motori a scoppio, ecc.) è consentito solo dopo le 8.00 e non oltre le 19:00. (*) La deroga è da intendersi solo per la durata uso di macchinari molto rumorosi	70 dB (A)	80 dB (A) (*)
Manifestazioni e attività sportive effettuate al di fuori degli impianti dedicati	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Luna park e circhi	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A) (*)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Manifestazioni teatrali e intrattenimenti musicali	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Concerti di musica	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Feste popolari, patronali (compresi spettacoli pirotecnici) o politiche	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	75 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato		
Spettacoli temporanei o mobili o comunque all'aperto	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 tutti i giorni	70 dB (A)	Nessuna deroga
Mercati e vendite ambulanti	Dalle 7.00 alle 19.00 tutti i giorni	70 dB (A)	Nessuna deroga

La deroga è da intendersi solo per la durata dell'attività autorizzata.

(*) limite da valutare caso per caso e sarà stabilito nel provvedimento dirigenziale sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e tenuto conto delle osservazioni fornite da ARPA.



ARTICOLO 24. MANIFESTAZIONI RELIGIOSE - CAMPANE

1. L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose, come definito dall'art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18 febbraio 1984 recepito dall'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13.
2. Dalle ore 23.00 e fino alle ore 8.00 del mattino dovrà essere evitato il suono prolungato delle campane, che non dovrà protrarsi oltre tre minuti consecutivi e con non più di un evento sonoro ogni ora.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le suddette attività devono adeguarsi ai limiti previsti per ciascuna zona acustica.

ARTICOLO 25. CONTROLLI

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 15 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della Zonizzazione Acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 3;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

ARTICOLO 26. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.



Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 27. SANZIONI

1. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e all'articolo 16 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13.

ARTICOLO 28. AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento o la modifica del Piano di Zonizzazione Acustica comunale può avvenire:

- a) contestualmente all'adozione di Varianti specifiche o generali del P.G.T.
- b) contestualmente all'approvazione dei piani attuativi del P.G.T., limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

ARTICOLO 29. AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.